

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA DEL LAVORO E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL PERSONALE - CIG 77250175B1

tra

- "Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative", (di seguito "Fon. Coop."), con sede in Roma, Via Treviso 31, rappresentato dal [.....], nato [.....], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- "[.....]" (di seguito "Aggiudicatario"), con sede [.....], rappresentato da [.....], nato a [.....], nella sua qualità di [.....] (di seguito, anche singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")

Premesso che

i) il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative pubblicava in data 12 dicembre 2018 un Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza del lavoro e supporto nella gestione del personale CIG 77250175B1, in esecuzione della Delibera del C.d.A. del 5 dicembre 2018;

ii) [.....], in possesso dei requisiti di cui alle premesse del sopra allegato Avviso, è risultato aggiudicatario della predetta procedura formulando l'offerta tecnica ed economica che si allega al presente contratto (All. ...), giusta determina di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, che in copia si allega al presente contratto (All.);

iii) [.....], quale affidatario dell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza dei contenuti tecnico-funzionali delle prestazioni in oggetto.

e visti

- a) la Legge n. 388/2000 e s.m.i.;
- b) il D.lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
- c) la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- d) lo Statuto ed il Regolamento del Fondo;
- e) il D.M. Lavoro del 10 maggio 2002 (riconoscimento di Fon.Coop.);
- f) il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm..

* * *

Tutto ciò visto e premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse di cui sopra e gli allegati ivi riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2. Oggetto

Il Committente conferisce incarico a - il quale accetta - di fornire la propria consulenza professionale in ordine a:

- consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, e/o cdd. speciali;
- esecuzione adempimenti previsti per formalizzare assunzioni, trasformazioni o cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato;
- elaborazione e stampa dei cedolini (libro unico del lavoro);
- elaborazione dei prospetti di raccordo contabile mensili, periodici e di fine esercizio;
- prospetti contabili, elaborazione ed invio Uniemens, F24, gestione pratiche per la previdenza complementare e per l'assistenza sanitaria dei lavoratori dipendenti;

avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice *CIG 77250175B1*.

Fon.Coop resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate. Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dall'aggiudicatario e fatta pervenire in tempo utile perché Fon.Coop possa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto comunque per i mandati già emessi.

Fon.Coop, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'aggiudicatario fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

5.3 Resta inteso che, in ogni caso, i pagamenti avverranno sempre solo previa consegna da parte dell'aggiudicatario del servizio della documentazione attestante che i versamenti fiscali, dovuti alla data di ogni singolo pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti ai sensi del D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012 e s.m.i., del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. e nel rispetto del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

5.4 La mancata consegna della documentazione sopra richiesta darà pieno titolo a Fon.Coop di sospendere i pagamenti e/o trattenere le somme sino all'integrale adempimento da parte dell'aggiudicatario del servizio dell'onere predetto, restando inteso che la perdurante inerzia ovvero il rilevato inadempimento agli oneri sottesi alle certificazioni richieste costituirà legittimo motivo di risoluzione del contratto ai termini dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Art. 6 Garanzie di esecuzione

6.1 L'aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 ha prestato la seguente garanzia definitiva:

.....

6.2 La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dell'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Fondo.

6.3 La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, conformemente a quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del Codice.

Fon.Coop ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

6.4 A norma dell'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs.

n. 50/2016. Si precisa inoltre che, a norma dell'art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'aggiudicatario per la quale la garanzia è prestata.

6.5 Ai sensi dell'art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Fon.Coop.

6.6 Nel caso in cui il pagamento del compenso pattuito non sia effettuato nei termini di cui al precedente punto 4, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

Art. 7 Modifica del contratto

Il contenuto del presente contratto potrà essere modificato e/o integrato solo tramite successivo accordo scritto fra le Parti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 8 Oneri a carico dell'esecutore

8.1 Tutti gli adempimenti e i rischi relativi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si ritengono a carico dell'esecutore, ivi compresa ogni attività che dovesse ritenersi necessaria per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

8.2 L'esecutore si obbliga, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite negli atti di gara e nel presente contratto.

Lo stesso è tenuto a rispettare:

- gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'aggiudicatario:

- si impegna, per ogni sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di gara, a darne previa comunicazione al Fondo, in attesa di autorizzazione da parte del medesimo; pertanto, dovrà essere comunicato il nuovo nominativo, il ruolo rivestito e il curriculum vitae del personale impiegato;
- si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartita da Fon. Coop;
- si impegna a comunicare tempestivamente a Fon.Coop, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri conformemente a quanto stabilito nelle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- si impegna a cooperare con Fon.Coop in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

8.3 L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 77, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, si obbliga altresì a rimborsare a Fon.Coop, pena la revoca dell'aggiudicazione, entro 30 (trenta) giorni dall'efficacia della medesima, e comunque prima della sottoscrizione del presente contratto, le spese relative ai compensi dei componenti della Commissione giudicatrice così come previsto dalla Lettera di Invito.

Art. 9 Verifica sull'attività

9.1 Le Parti convengono che l'aggiudicatario consentirà a Fon.Coop. l'accesso diretto nei propri uffici, al fine di effettuare le verifiche sull'attività svolta e sulle procedure operative utilizzate, previa comunicazione da parte di Fon.Coop medesima otto (8) giorni prima rispetto alla data stabilita per la verifica.

9.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applica la vigente disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di esecuzione contrattuale.

Art. 10 Divieto di cessione del contratto e subappalto

10.1 Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

10.2 È vietato all'aggiudicatario subappaltare l'esecuzione di tutta o parte della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di Fon.Coop.

10.3 Il subappalto effettuato senza consenso scritto di Fon.Coop farà, invece, sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di dichiarare risolto il contratto senza necessario ricorso ad atti giudiziari ed il diritto ad esercitare l'esecuzione in danno.

Art. 11 Obblighi dei contraenti

Le Parti, in via esemplificativa, a maggior chiarimento e ad integrazione degli obblighi assunti nei precedenti articoli si impegnano altresì a comportarsi secondo buona fede ed informandosi reciprocamente in ordine a circostanze che possano limitare, condizionare o pregiudicare il buon andamento dell'esecuzione dell'affidamento.

Art. 12 Recesso, risoluzione del contratto

12.1 Fon.Coop potrà recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

12.2 È in ogni caso salvo il diritto di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c..

12.3 Le Parti espressamente pattuiscono che opera la risoluzione del presente contratto *ipso jure* per grave inadempimento da parte dell'appaltatore.

12.4 Oltre a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni del codice civile, costituiscono grave inadempimento le seguenti ipotesi:

- a) violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- b) violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;
- c) negli altri casi previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Art.13 Forza maggiore

13.1 Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento parziale o totale del presente Contratto imputabile a cause di forza maggiore.

13.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

13.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte.

13.4 La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

13.5 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, ciascuna di esse potrà chiedere la risoluzione del presente contratto.

Art.14 Trattamento dei dati personali

14.1 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il Committente autorizza il Consulente al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

14.2 *(Sarà a cura del Consulente, in qualità di Contitolare del trattamento dei dati, concordare con il Fondo l'inserimento dei seguenti aspetti:*

- *descrizione delle categorie degli interessati e delle categorie di dati personali che saranno coinvolti*
- *finalità del trattamento dei dati personali*
- *descrizione del trattamento)*

Art.15 Notifiche e comunicazioni

15.1 Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo al presente contratto, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di PEC.

15.2 Esse possono essere effettuate anche in modo diretto tramite consegna a mano ad incaricato qualificato: di detta consegna dovrà, però, essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, la quale farà fede ad ogni effetto, della avvenuta notifica.

Art. 16 Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto Fon.Coop elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Roma, e l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio [.....].

Art. 17 Spese

17.1 Le spese del presente contratto, ivi incluse quelle relative ai compensi spettanti ai componenti della commissione di gara, sono a carico dell'aggiudicatario così come previsto dalla Lettera di Invito.

17.2 Le stesse andranno rimborsate a Fon.Coop nel termine di 30 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, e comunque prima della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 18 Legge applicabile e Foro competente

18.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

18.2 Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti si impegnano ad osservare le direttive comunitarie, le leggi statali e regionali, i regolamenti ed ogni normativa vigente in materia di appalti al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

18.3 Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dall'incarico oggetto del presente contratto o dalle operazioni effettuate in esecuzione del medesimo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 19. Polizza assicurativa

Si dà atto che il l'aggiudicatario è attualmente assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. contratta con la Compagnia di Assicurazioni....., massimale....., scadenza

Roma, _____

Fon.Coop

Aggiudicatario

.....

.....

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:

- articolo_3: Durata del Contratto
- articolo_4 e 5: Corrispettivo e modalità di pagamento;
- articolo_6: Garanzie di esecuzione;
- articolo_8: Oneri a carico dell'esecutore;
- articolo_9: Verifica sull'attività;
- articolo_10: Divieto di cessione del contratto e subappalto;
- articolo_11: Obblighi dei contraenti;
- articolo_12: Recesso, risoluzione del contratto e penali;
- articolo_17: Spese;
- articolo_18: Legge applicabile e Foro competente.

Per accettazione

Fon.Coop

Aggiudicatario
